

Codice A1805A

D.D. 6 settembre 2019, n. 3050

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di rinnovo del "Progetto di gestione della diga di Campliccioli" in comune di Antrona Schieranco (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A.

Premesso che :

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e i disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 2218 del 30/07/2014 del Settore Difesa del Suolo, era stata prorogata di 5 anni la validità del "Progetto di gestione della diga di Campliccioli" in comune di Antrona Schieranco (VB), precedentemente presentato da Enel Produzione S.p.A. ed approvato;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 8708 del 03/04/2019 (ns. prot. n. 16593/A1805A del 04/04/2019), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente;

Dato atto che:

in data 12/06/2019 si è tenuta, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 2 e c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., la conferenza di servizi istruttoria istituita nell'ambito della struttura regionale preposta agli sbarramenti, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla

pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 14130/A1709B del 03/06/2019 della Direzione regionale Agricoltura - Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura;
- nota prot. n. 26733/A1817A del 11/06/2019 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania;
- nota prot. n. 17272/A16000 del 03/07/2019 della Direzione regionale Ambiente;
- nota prot. n. 17120 del 08/07/2019 del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota prot. n. 56226 del 24/06/2019 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est;

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

Preso atto che:

il lago presenta un grado di interrimento non trascurabile (oltre 760.000 m³), pari al 8,5% del volume d'invaso complessivo. L'apporto di sedimenti all'invaso è stimato in circa 8.456 m³/anno. Tali valori derivano da rilievi batimetrici recenti (2018), rapportati alle volumetrie originarie. Nel Progetto di Gestione ormai scaduto le stime risultavano inferiori e sarà pertanto necessario un nuovo rilievo batimetrico alla scadenza decennale del presente progetto di gestione, al fine di verificare se la differenza sia essenzialmente dovuta ad una evoluzione delle tecnologie di analisi o se sia in atto un incremento del trasporto solido dai versanti;

la caratterizzazione dei sedimenti, che al momento del presente progetto non risultano interferire con gli organi idraulici, evidenzia l'assenza di contaminazioni o effetti tossici;

la gestione dell'invaso, nelle attuali condizioni di interrimento ininfluenti sugli organi di scarico e sulla diga, in base alla documentazione presentata non prevede interventi specifici quali fluitazioni, spurghi o asportazioni meccaniche di sedimenti; tuttavia va rilevato come tali interventi, al pari di più modeste operazioni di "fluitazione locale" in occasione di manovre di esercizio degli scarichi di fondo, non siano del tutto escluse in futuro, specialmente qualora le condizioni di interrimento dovessero divenire limitative delle funzionalità dell'invaso; in tale scenario, occorre considerare l'estrema vicinanza del lago d'Antrona, il cui stato qualitativo può dipendere significativamente dagli apporti del lago di Campliccioli;

le stime di interrimento non tengono conto del rilievo batimetrico eseguito nel 2007 a supporto del precedente piano di gestione; tale scelta è sostanzialmente motivata dal fatto che le tecniche allora utilizzate presentano elevate incertezze che non garantiscono un adeguato confronto con il rilievo attuale; pertanto, per poter stimare correttamente il tasso di sedimentazione, senza ricorrere ai rilievi del 1924, occorre eseguire nel prossimo futuro un nuovo rilievo batimetrico, che, vista la situazione attuale dell'interrimento, si ritiene possa essere previsto in sede di rinnovo del presente piano di gestione.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il progetto di gestione della diga di Campliccioli può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, alle condizioni riportate nel dispositivo.

Visto il parere preventivo positivo ai fini della sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, espresso dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con nota prot. n. 17120 del 08/07/2019.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte:

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del Progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo;

di stabilire che, in sede di rinnovo del presente piano di gestione, dovrà essere previsto un nuovo rilievo batimetrico, al fine di poter stimare correttamente il tasso di sedimentazione.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Visto il d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il d.m. 30/06/2004;

vista la l.r. 25/2003 e s.m.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

visto il d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

determina

- di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione della diga di Campliccioli" in comune di Antrona Schieranco (VB), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Il Concessionario dovrà integrare l'allegato relativo al rilievo morfobatimetrico effettuato nel 2018 con sezioni di dettaglio dell'invaso e in particolare con la sezione longitudinale del serbatoio

contenente l'asse dello scarico di fondo e dello scarico di esaurimento. Sostituire inoltre con la planimetria corretta la figura 3-3 che riporta la planimetria dell'invaso e degli scarichi di altra diga;

3. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide eventualmente non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della d.g.r. n.44-5084 del 14/01/2002 e della d.g.r. n. 66-478 del 02/08/2010;

4. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;

5. In previsione di eventuali operazioni specifiche, o anche di manovre di esercizio, se svolte con "finalità mista", ovvero funzionali anche a rimuovere interrimento agli scarichi e a monte della diga, dovrà essere predisposto il Programma di Sintesi ex art. 5 del d.m. 30 giugno 2004, prevedendo almeno il rilievo dei parametri solidi sospesi e ossigeno disciolto a monte dell'immissione del torrente Troncone nel lago d'Antrona. L'ubicazione dei punti di monitoraggio e le modalità operative per l'effettuazione delle attività dovrà essere concordata preventivamente con ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est. Tali operazioni, di cui dovrà essere informato preventivamente e per tempo anche il suddetto Dipartimento ARPA, dovranno essere previste e dettagliate, nel Programma di Sintesi, in modo tale, per quanto possibile, da non avvicinare le soglie di accettabilità definite dalla tab. 2, all.B bis del reg. regionale 29 gennaio 2008, n.1/R e comunque avendo cura di limitare il carico complessivo di apporto solido per ciascuna singola operazione al lago d'Antrona;

6. Pur non considerando gli interventi sistematici come strettamente inerenti alla gestione dei sedimenti, in quanto piuttosto volti ad assicurare la funzionalità degli scarichi e la sicurezza della diga, dovrà essere fornita ad ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est comunicazione dell'avvenuta apertura degli scarichi, per una migliore programmazione delle attività istituzionali di monitoraggio ambientale in capo alla suddetta Agenzia;

7. Nel caso si programmino interventi di svaso completo, fluitazione o dragaggio, si dovrà concordare con ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est un adeguato piano di monitoraggio nell'ambito del relativo Progetto di sintesi. Il lago di Antrona dovrà essere inserito nell'areale di interesse per il monitoraggio, in quanto qualsiasi operazione di gestione dei sedimenti nell'invaso di Campliccioli si ripercuote completamente nel suddetto lago, posto immediatamente a valle;

8. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione;

- di stabilire che, in sede di rinnovo del presente piano di gestione, dovrà essere previsto un nuovo rilievo batimetrico, al fine di poter stimare correttamente il tasso di sedimentazione.

Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del torrente Troncone e/o nei rii minori con sedime demaniale affluenti il bacino, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del r.d. 523/1904, da parte del Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania.

Si ribadisce infine che il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Nel caso in cui dovessero emergere necessità operative impreviste, queste ultime dovranno essere adeguatamente motivate e descritte nel Programma di Sintesi di cui all'art. 5 del d. m. 30 giugno 2004 e la Regione si riserva di formulare al riguardo eventuali prescrizioni.

La Regione si riserva altresì di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del d. m. 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori
ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta